



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005 contenente “regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”;

VISTA l'istanza prot. n. 82518 del 23/05/2016 con la quale il Comune di Palermo chiede l'autorizzazione alla concessione in uso in favore dell'Associazione “Tavola Tonda”, con sede in Palermo, finalizzata ad un programma di interventi di recupero ed alla destinazione d'uso a *scuola di musica e danza tradizionali dell'area del Mediterraneo con attività concertistica e teatrale*, del complesso immobiliare denominato “Cantieri Culturali alla Zisa” - Pad. 18/A, sito in Palermo, via Paolo Gili n. 4, identificato in Catasto Terreni del Comune di Palermo al foglio 55, particella 1, di proprietà del Comune di Palermo, già sottoposto a regime di tutela operante *ope legis*, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. n. 3960/S16.6 del 30/06/2016 ha comunicato all'Ente proprietario “Comune di Palermo” l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale del complesso immobiliare denominato “Cantieri Culturali alla Zisa”, sito in Palermo via Paolo Gili n. 4, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., propedeutico alla richiesta di parere in merito alla concessione in uso del sopra citato bene, ai sensi dell'art. 57 *bis* del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che in atto è operante il contratto di concessione con canone (REP. 31 del 27/03/2015), stipulato relativamente ai locali denominati “Padiglione 18/A” per la durata di anni sei, rinnovabile per altri sei, in favore dell'Associazione “Tavola Tonda”, con sede in Palermo, con la finalità di destinare gli stessi a *scuola di musica e danza tradizionali dell'area del Mediterraneo con attività concertistica e teatrale*;

CONSIDERATO che il programma proposto dalla predetta Associazione prevede il recupero del padiglione di che trattasi mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

CONSIDERATA la finalità della concessione *de qua* volta al recupero ed alla rifunzionalizzazione del bene culturale di che trattasi;

VISTO il parere favorevole alla concessione in uso dei succitati locali espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. n. 1466/S15.3 del 05/10/2016, nelle more della definizione del procedimento di verifica di interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, si autorizza, ai sensi dell'art. 57bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il Comune di Palermo alla concessione in uso del Padiglione 18/A del complesso denominato "Cantieri Culturali alla Zisa", sito in Palermo, via Paolo Gili n. 4, identificato in Catasto Terreni del Comune di Palermo al foglio 55 particella 1.
- ART. 2) Il presente provvedimento autorizza la concessione a condizione che:
- siano adottate tutte quelle misure indirizzate alla tutela ed alla conservazione del bene;
 - vengano rispettate e mantenute le caratteristiche storico artistiche del manufatto architettonico;
 - sia garantita la fruizione pubblica del bene;
 - sia assicurata e garantita dagli enti proprietario e detentore, ciascuno per quanto di competenza, la conservazione del bene, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm.ii., mediante una coerente, coordinata e programmata attività di prevenzione, manutenzione e restauro;
 - l'esecuzione di eventuali opere e lavori di qualunque genere è subordinata al nulla osta della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 commi 4 e 5 e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ed in ogni caso non dovranno comportare interventi tali da alterare le caratteristiche e l'integrità del bene medesimo;
- ART. 3) Ai sensi del comma 2 del citato art. 57bis del D.Lgs. 42/2004, le prescrizioni e le condizioni di cui al precedente art. 2) dovranno essere riportate nell'atto di concessione. L'inosservanza delle medesime, da parte del concessionario, comunicata dal soprintendente all'amministrazione cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta della stessa amministrazione, alla revoca della concessione;
- ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni in materia di tutela contenute nel sopra citato D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- ART.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e sarà notificato al Comune di Palermo.

PALERMO, 17 ottobre 2016

Il Dirigente Generale
Gaetano Pennino
f.to